

Statuto dell'Associazione

AQUA ITALIA

Approvato dall'Assemblea dell'Associazione AQUA ITALIA del 27 novembre 2002

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate
dall'Assemblea dell'Associazione AQUA ITALIA del 16 dicembre 2003.

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate
dall'Assemblea dell'Associazione AQUA ITALIA del 20 giugno 2012.

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE	2
ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	2
ART. 3 – SOCI	2
ART. 4 – DOMANDE DI ISCRIZIONE	3
ART. 5 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI	3
ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	4
ART. 7 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	4
ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	5
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO	5
ART. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	5
ART. 11 – CONSIGLIERE TESORIERE	6
ART. 12 – PRESIDENTE	6
ART. 13 – VICE PRESIDENTI	7
ART. 14 – SEGRETERIA	7
ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE	7
ART. 16 – SCIoglimento	7

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione AQUA ITALIA, di seguito denominata Associazione, fra le Imprese italiane produttrici di impianti e di apparecchiature per il trattamento delle acque primarie per uso civile, industriale e per piscine.

L'Associazione ha sede in Milano nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

Art. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindindustriale.

L'Associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente Statuto nei confronti dei propri associati e dello Statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione AQUA ITALIA:

- a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica (nazionale ed internazionale, con riferimento ai criteri tecnici costruttivi, di installazione, di manutenzione, aspetti economici ed ecologici) e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
- c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati, ai fini del miglioramento della produzione;
- d) costituisce rapporti con le altre Associazioni industriali, Autorità ed Enti, sia nazionali che esteri, di concerto con la Federazione.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

Art. 3 – SOCI

Possono chiedere di aderire all'Associazione:

- a) in qualità di Soci Effettivi: le imprese produttrici individuate dall'art. 1
- b) in qualità di Soci Aggregati: imprese o persone giuridiche che svolgono attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Effettivi.

Possono essere Soci Aggregati, con valutazione motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche le imprese che non hanno quale attività primaria quelle di cui all'art. 1.

I Soci Effettivi ed i Soci Aggregati dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA; l'appartenenza di un'impresa all'Associazione comporta l'assunzione della qualità di Socio della Federazione. A tale fine ogni iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello della Federazione ANIMA.

Art. 4 – DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice etico di Confindustria.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa che è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio, qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1 Gennaio o dal 1 Luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

Art. 5 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 Dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consigliere Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investiti di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa; non possono essere assunte dai Soci Aggregati.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Consigliere Tesoriere durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi (pari a 6 anni consecutivi totali di mandato).

Art. 7 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi: può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria. Ad ogni Socio Effettivo spetta un voto.

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno o nei dieci giorni successivi.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per le modifiche dello Statuto occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi del numero dei Soci Effettivi.

Ogni Socio può delegare ad un altro Socio il proprio diritto di voto; nessun Socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

E' compito dell'Assemblea, senza che il presente elenco sia limitativo:

- a) trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione;
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- e) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni;
- f) di procedere all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero, tutti scelti tra i Soci Effettivi;
- g) di approvare il Regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, secondo l'art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi sono stati depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione, quale titolare degli stessi;
- h) di deliberare sulle modifiche statutarie.

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Consiglieri eletti dall'Assemblea, pari ad 1 per ogni 10 o frazione di 10 Soci Effettivi, con un numero minimo di tre.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di

convocazione; nei casi di urgenza, a giudizio del Presidente, può avvenire anche con comunicazione scritta da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non rispondono alle convocazioni per tre volte consecutive.

Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- d) costituisce commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- e) propone all'Assemblea la costituzione di gruppi merceologici nell'ambito dell'Associazione;
- f) delibera sull'adesione dell'Associazione ad enti, organizzazioni, comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- g) autorizza la partecipazione (stanziando un contributo associativo) di non più di due associati ad eventi di particolare importanza. Gli associati avranno il ruolo di osservatori, restando la rappresentanza dell'Associazione in capo al Presidente, con delibera assembleare su temi di particolare importanza;
- h) nomina rappresentanti dell'Associazione presso enti terzi ed individua i compiti degli stessi. Il mandato si intende speciale, conferito per ciascun evento, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

- i) vigila sul rispetto del codice etico per la vendita diretta e sul codice etico confederale da parte delle aziende associate.
- j) In caso di inadempienza provvede al richiamo dell'impresa associata e, se dopo il terzo richiamo in forma scritta non ne sono state rimosse le cause da parte di quest'ultima, delibera sull'esclusione dell'associata inadempiente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Art. 11 – IL CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo, su proposta del Presidente.

Predispone il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Tesoriere viene nominato dall'Assemblea tra i propri membri, dura in carica due anni e può essere riconfermato, secondo quanto indicato all'art. 6.

Art. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) in caso di improrogabile necessità ed urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea; fatto salvo la ratifica di tali organi, che il Presidente provvede a convocare con procedura di urgenza;
- e) rappresenta l'Associazione ed i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- f) è di diritto Consigliere dell'ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- g) il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto due volte, secondo quanto indicato all'art. 6.

Art. 13 – I VICE PRESIDENTI

Il primo dei due Vice Presidenti è incaricato dei rapporti tra gli associati e tra associazione e federazione ANIMA, il secondo dei rapporti tra l'associazione e i terzi quali, per esempio: altre associazioni, rappresentanze istituzionali, enti di normazione.

Statuto approvato dall'Assemblea AQI del 27/11/02, del 16/12/03 e del 20/6/2012

Data di stampa giugno 2012 – RB/pt

In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente per i rapporti interni.

I Vice Presidenti durano in carica 2 anni e possono essere rielette 2 volte consecutive secondo quanto indicato all'articolo 6.

Art. 14 – SEGRETERIA

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto. Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi, e alla loro trascrizione in appositi registri. Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente Statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.